

ELEMENTI DI NORMATIVA SCOLASTICA IRC 2



sommario

1. Modalità organizzative dell'IRC: la valutazione
2. Curricolarità e collocazione oraria
3. La confessionalità
4. Avvalersi e non avvalersi e «attività alternative»
5. Profilo giuridico-amministrativo
6. Stato Giuridico L. 186/2003 e nuovo concorso L. 159/2019

LA VALUTAZIONE

- L. 824/30: Art. 4

Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia **una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica**, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

- Camera dei Deputati Risoluzione n. 6-00074,16/1/86

"predisporre **apposito modulo, distinto dalla pagella**, per la valutazione del profitto sia per quanto attiene all'insegnamento religioso, sia per le attività alternative, al fine di evitare che le diverse scelte possano rappresentare motivo di discriminazione"

- DLgs n. 297/94 (Testo unico) Art. 309,c. 4

Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, **una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica**, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

LA VALUTAZIONE

- L'intesa del '90 ha aggiunto al punto 2.7 quanto segue: "Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale"
- Cosa significa quel "diviene"?
 - Diventa giudizio scritto e perde valore nel conteggio? Oppure permane nel conteggio?
 - Tar di Lecce afferma che il voto diviene giudizio motivato, "ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza" perché gli Idr fanno parte della componente docente, con gli stessi diritti e doveri (decisione n. 5 del 05.01.1994)
 - Sentenza TAR Lecce 05/01/94
 - Sentenza TAR Sicilia 10/09/96
 - Ordinanza n. 130 del 14/02/96 CGA Sicilia

LA VALUTAZIONE

- La valutazione nel nuovo esame di Stato istituito con L. 425/97:
 - Irc non partecipa alla definizione della media dei voti perché **non esprime un voto numerico** e non da luogo ad esami
 - Non può essere parte del credito formativo perché è attività didattica

Rimane quindi escluso?

- OM 128/99 ha aggiunto l'IRC ai parametri già fissati dal regolamento applicativo per il credito scolastico
- Tar Lazio ha rigettato i ricorsi contro Om 128/99 con sentenza n. 7101/00 (pronunciata il 22.11.1999, ma depositata solo il 15.09.2000) che affermava: "**Né si può pretendere che la scelta del nulla possa produrre frutti**"

LA VALUTAZIONE

- L'IdR può usare tutte le metodologie, gli strumenti e scale di giudizi che ritiene opportuni per verificare gli apprendimenti.

1. Prove oggettive
2. **Colloqui individuali**
3. Componimenti
4. Rappresentazioni grafiche
5. **Osservazione sistematica**

6. Brevi saggi e ricerche individuali
7. Lavori di gruppo
8. Scale di atteggiamento
9. **Questionari**
10. **Tecniche semi-proiettive**

Circa le scale di giudizio:

Le vecchie disposizioni, documentate nei vecchi modelli di pagella scolastica, prescrivevano una specifica scala di giudizi (*scarso, sufficiente, molto, moltissimo*) da utilizzare per valutare distintamente **interesse e profitto** dell'alunno. Nei successivi documenti di valutazione proposti dal Ministero è stato suggerito di adottare l'identica scala di giudizi usata dalle altre materie cui per ragioni di continuità sembra opportuno ricorrere anche nel secondo ciclo (*non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo*). Le CCMM 85/04 e 84/05 invitavano ad uniformarsi a questa scala di giudizi anche nella valutazione dell'Irc.

LA VALUTAZIONE

«*L'insegnamento della religione cattolica è presente nella scuola italiana con una condizione particolare, derivante dalla fondazione concordataria, che ne fa **una disciplina diversa** dalle altre, anche se con tutte le altre discipline **condivide natura e finalità scolastiche**, nonché un apparato didattico (fatto di programmi, libri di testo, insegnanti) che ugualmente è **identico nella teoria ma diverso nella pratica.***» (S.Cicatelli)

Nel quadro normativo in continuo cambiamento, il punto di forza resta sempre l'art. 4, c. 4, del DPR 275/99, il quale attribuisce alle singole istituzioni scolastiche il compito di individuare «le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale». L'art. 10, c. 3, attribuisce a un decreto del Ministro l'adozione di «nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate».

LA VALUTAZIONE

- Decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione;
- Decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze;
- DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado;
- DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione;
- Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

LA VALUTAZIONE

Regolamento (Decreto n.122/2009)

Art. 2

Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

Art. 4

Valutazione degli alunni nella
scuola secondaria di secondo grado

3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

LA VALUTAZIONE

Art. 6.

Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. **Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.**

3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.

LA VALUTAZIONE

Decreto Lgs.vo n. 62/2017

Art. 2

Valutazione nel primo ciclo

3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

LA VALUTAZIONE

Art. 6

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Art. 15

Attribuzione del credito scolastico

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

LA VALUTAZIONE

OM 205/2019

Articolo 8

Credito scolastico

8. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della fascia, del credito scolastico agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, **partecipano** a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia di credito, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all' insegnamento della religione cattolica.

LA VALUTAZIONE

L'IRC partecipa anche alla certificazione delle competenze in quanto essa spetta al consiglio di classe; l'insegnamento della religione cattolica, per chi se ne avvale, è disciplina che contribuisce insieme alle altre a certificare le competenze di base al compimento del primo ciclo, al termine dell'obbligo d'istruzione e alla fine del secondo ciclo.

Nota M.I.U.R. 10 novembre 2006 Prot. n. 10434

“Pertanto, le istituzioni scolastiche del primo ciclo, nel rispetto e nell'esercizio della loro autonomia, previa delibera del collegio dei docenti, provvederanno, nel corrente anno scolastico, a predisporre la scheda di valutazione garantendo, comunque, pur nella flessibilità del modello adottato, la valutazione degli apprendimenti conseguiti nelle diverse discipline, ivi compresi gli insegnamenti o attività facoltativo-opzionali, e del comportamento degli alunni.”

Il documento di valutazione che ogni scuola predispone avrà almeno tre caratteristiche:

1. La scheda deve essere deliberata dal collegio dei docenti;
2. La predisposizione della scheda deve tener presente gli apprendimenti di tutte le discipline e di tutte le attività facoltative opzionali;
3. La scheda deve obbligatoriamente tener presente il comportamento degli alunni.

LA VALUTAZIONE

Nota M.I.U.R. 16 giugno 2004, prot. n. 10642

"...la materia "religione cattolica", dal momento in cui ne viene richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni...".

Il Garante della privacy in data 3 dicembre 2004 ha così dichiarato:

"Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono nascondere la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini

Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservato alcune informazioni sulla propria persona infatti non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche in natura religiosa".

LA CURRICOLARITÀ'

Sentenze della Corte Costituzionale

n. 203/89

- no alla discriminazione dell'irc rispetto all'orario
- stato di non-obbligo per i non-avvalentisi

n. 13/91

- ordinaria collocazione oraria nel quadro dell'orario delle lezioni
- Possibilità di allontanarsi da scuola

n. 290/92

- piena legittimità costituzionale presenza IRC nel quadro dell'orario ordinario obbligatorio
- per estensione lo stesso principio vale anche per gli altri gradi e ordini di scuola

LA CURRICOLARITA'

- L'irc pienamente inserito nel curricolo ordinario fa parte della quota nazionale obbligatoria del curricolo di cui all'art. 8 del Dpr 275/99 (oggi nella quota nazionale dei p. s. p.)
- La scuola deve assicurare l'irc
- Oggi: l'irc deve trovare posto nei piani relativi all'offerta formativa

COLLOCAZIONE ORARIA

- Attribuzione ore IRC nel quadro settimanale delle lezioni
 - Materna: 60 ore annuali per sezione/1½ sett.le
 - Elementare: 2 ore settimanali
 - Secondaria: 1 ora settimanale
- Collocazione dell'IRC nel quadro orario
 - Equilibrata tra le diverse discipline
 - Pari dignità culturale
 - Necessità di evitare qualsiasi discriminazione
 - 2 motivazioni:
 - Disponibilità e integrazione con le altre
 - Sarebbe altrimenti estraneo al progetto educativo

LA CONFESSIONALITA' dell'Oggetto di Studio

OGGETTIVITA'

AUTENTICITA'

ORGANICITA'/ SISTEMATICITA'

GARANTITE DALLA C.E.I.



AVVALERSI O NON AVVALERSI

- Intesa: punto 2.1.b.

*"la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero **anno scolastico cui si riferisce** e per i **successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione di ufficio**, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'irc "*

- CM 363/94
introduce l'iscrizione d'ufficio nella scuola superiore
(prima solo nell'obbligo)
- CM 119/95
la scelta effettuata il primo anno "permane salvo diversa espressa volontà"

Attività alternative

- Risoluzione della Camera dei Deputati n. 6-00074 del 16.01.1986

“La Camera [...] impegna il Governo:

1. a fissare natura, indirizzi e modalità di svolgimento e di valutazione delle attività culturali e formative offerte dalla scuola, nei suoi diversi gradi, a chi intenda non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, al fine di assicurare la scelta tra alternative entrambe note e definite, predisponendo tempestivamente, e in ogni caso non oltre il 30 aprile, le misure di conseguenza necessarie, anche con eventuali provvedimenti di legge.”

3. a presentare immediatamente un apposito provvedimento legislativo atto a consentire che nella scuola media superiore gli studenti possano esercitare personalmente il diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica [...]

→ legge n. 281/86



Attività alternative

- 5. a definire le “specifiche e autonome attività educative” in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna pubblica ...
- 6. a predisporre apposito modulo, ...
La Camera impegna altresì il Governo
 - a sollecitare la conclusione degli accordi con la Tavola Valdese ... a concludere le intese con l’Unione delle comunità israelitiche e con altre confessioni religiose che ne abbiano fatto richiesta”

Attività alternative

- **NON AVVALENTESI = “STATO DI NON OBBLIGO”**
- **LA MATERIA E’ DI COMPETENZA STATALE**
- **PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE**
- **DECISIONE AFFIDATA AGLI ORGANI COLLEGIALI**
 - Collegio docenti e consigli interclasse: didattica
 - Consiglio di istituto: organizzazione logistica
- **LE QUATTRO OPZIONI ASSICURATE**
 - ✓ Attività didattiche e formative
 - ✓ Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza del personale docenti
 - ✓ Libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente
 - ✓ Uscita dalla scuola

N.B. l’omessa attivazione anche solo di una delle quattro opzioni comporta per giurisprudenza consolidata il reato di omissione di atto d’ufficio passibile di denuncia del dirigente scolastico di fronte all’autorità giudiziaria da parte dei genitori

Attività alternative

I CONTENUTI

A partire dalla raccomandazione concordataria di evitare qualsiasi forma di discriminazione dovranno essere equivalenti e comparabili a quelli dell'IRC:

C.M. 368/85: non devono appartenere ai programmi curricolari

CC.MM. 129 e 130/86: attività di integrazione anche interdisciplinari

C.M. 128/86: rif.to agli orientamenti educativi per la scuola materna

C.M. 129/86: attinenti ai valori della vita e della convivenza civile

C.M. 130/86: valori fondamentali della vita e della convivenza civile

C.M. 131/86: documenti del pensiero dell'esperienza umana

C.M. 316/87: modello di attività sul tema dei diritti dell'uomo

I DOCENTI

CC.MM 128-129-130-131-211-302/86 e 316/87

- docenti in servizio tenuti al completamento
- docenti disponibili ad attività aggiuntive
- supplenti nominati dalla scuola (finanziati in capitolo regionale)

Sentenze Corte Costituzionale

Sentenza n. 203/1989

l'IRC è curricolare, a scelta è se fare o non fare religione; in alternativa non si può obbligare a svolgere una attività didattica

«...si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche ... Per quanti decidono invece di non avvalersi, l'alternativa è uno stato di non-obbligo, infatti la previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a condizionare l'esercizio della libertà costituzionale di religione. ... è da separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica»

Sentenza n. 13/1991

Lo stato di non obbligo può comportare l'allontanamento dall'edificio scolastico, ma non può incidere sull'organizzazione dell'IRC nella collocazione oraria

«Occorre qui richiamare il valore finalistico dello stato di non obbligo, che è di non rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'interiorità della persona.»

Sentenza n. 290/1992

non rilievo costituzionale della collocazione dell'ora di religione nell'orario giornaliero e settimanale delle lezioni e quindi, indirettamente, si sancisce la sua curricolarità

«Collocazione dell'ora di religione nell'orario giornaliero e settimanale delle lezioni e quindi, indirettamente, si sancisce la sua curricolarità Lo stato di non obbligo vale a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica. Non hanno quindi rapporto con la libertà religiosa modalità di impegno o disimpegno scolastico connesse all'organizzazione interna della scuola».

CM 174/01

“Si confermano altresì i richiami alle disposizioni normative elencate nel paragrafo "altri adempimenti collegati alle iscrizioni", ivi comprese le circolari ministeriali n. 489 del 22 dicembre 1998 e n. 6 del 16 gennaio 1999, con le quali è stato fornito alle scuole un **fac-simile di modulistica** relativa alle iscrizioni.

Circa tale modulistica, si richiama l'attenzione sulla modifica apportata al modello B, con la quale viene chiarito che la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione cattolica ha effetto non solo per l'intero anno scolastico cui si riferisce, ma anche per i successivi anni di corso, nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, ferma restando la possibilità di modificare la scelta compiuta l'anno precedente.

ALLEGATO SCHEDA B

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Alunno _____

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, ferma restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Data _____

Firma* _____

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitore/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni).

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Data _____

Scuola _____ Sezione _____

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929.

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

AVVALERSI O NON AVVALERSI

- | | |
|-------------------|----------------|
| ■ Quando sceglie? | ■ Chi sceglie? |
| Materna | Materna |
| 1^ Elementare | Elementare |
| 1^ Media | Media |
| 1^ Superiore | Superiore |
| | genitori |
| | alunno* |

*(L. 281/86, *Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori*.
Art. 1.

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
2. Viene altresì esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni.
3. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
5. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età - contenente la specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 - è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.
6. Sono abrogate le disposizioni in materia di iscrizione nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

AVVALERSI O NON AVVALERSI

NOVITA' ISCRIZIONI 2021/22

Circolare Ministeriale nota prot. 20651 del 12/11/2020

10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la **compilazione dell'apposita sezione on line**. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella **compilazione del modello on line** ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni **alla scuola dell'infanzia**), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla **scheda B** allegata alla presente Nota.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il **diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.**

AVVALERSI O NON AVVALERSI

- La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso un'apposita funzionalità del sistema "Iscrizioni on line" accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale **dal 31 maggio al 30 giugno 2021** con le medesime credenziali di accesso.
- Gli interessati potranno esprimere **una delle seguenti opzioni**, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:
 - A) attività didattiche e formative;
 - B) attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
 - C) libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
 - D) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
- Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line, nel rispetto della tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni degli interessati adoperando il modello di cui alla **scheda C**.

AVVALERSI O NON AVVALERSI

- Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line, nel rispetto della tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni degli interessati adoperando il modello di cui alla **scheda C**.

Famiglie e gli alunni sono tenuti a compilare online la Scheda C entro il 30 giugno di ogni anno.

La **Scheda C** sarà aggiornata dalle scuole tramite il sistema SIDI in coerenza a quanto deliberato circa le attività alternative che saranno offerte da parte del Collegio docenti.

Modulo da compilare e inviare alla scuola, a cura della famiglia, tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, utilizzabili dalle scuole che non aderiscono al sistema di Iscrizioni *On Line*.

ALLEGATO SCHEDA C

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica

Allievo _____
La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma: _____
Studente

Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell'alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Data: _____

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

AVVALERSI O NON AVVALERSI

SINTESI

- All'atto dell'iscrizione, dal **4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021**, la scuola chiede di compilare la scheda **ALLEGATO B** (scelta se avvalersi o meno)
- Nel periodo dal **31 maggio al 30 giugno 2021** la scuola chiede ai non avvalentisi di compilare online la **scheda ALLEGATO C** (scelta tra le 4 opzioni).
- Da parte del M.I. viene attivata l'apposita funzione **SIDI** con la quale le scuole possono aggiornare nella **scheda C** la **voce A) «Attività didattiche e formative»** inserendo le opzioni deliberate da Collegio Docenti che da quest'anno possono deliberare le attività alternative con largo anticipo rispetto all'inizio delle scuole, in modo da non dover più far girare modelli cartacei ad inizio d'anno e non posteggiare i non avvalentisi nelle classi di religione.

N.B. l'omessa attivazione anche solo di una delle quattro opzioni comporta per giurisprudenza consolidata il reato di omissione di atto d'ufficio passibile di denuncia del dirigente scolastico di fronte all'autorità giudiziaria da parte dei genitori

I DOCENTI

- Idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano, con valore permanente salvo revoca (DPR202/90)
- Titoli di qualificazione: ISR-ISSR-Facoltà teologiche (titoli accademici)
- Insegnanti specialisti di scuola materna ed elementare
- Nomina "d'intesa" tra Ordinario diocesano e competenti autorità scolastiche
- Aggiornamento professionale in servizio

I DOCENTI

IDONEITA'

- Consiglio di Stato (sez. I, Parere n. 76 del 04/03/58)
 - Equivalente all'abilitazione all'insegnamento
- CIC - Canoni 804 e 805
 - Istruzione ed educazione cattolica sottoposta all'autorità ecclesiastica
 - CEI: norme generali; vescovo diocesano: regolazione e vigilanza
 - Retta dottrina, testimonianza di vita, abilità pedagogica
 - Diritto di rimozione motivata
- CEI - Delibere n° 41 e ss. (XXXII Ass.Gen./90)
 - Modalità di riconoscimento (decreto su domanda) e revoca (procedimento e decreto ai sensi del canN.51-56 CIC)
 - Ulteriori specificazioni (XXIV Ass.Gen./91)
 - Insegnanti religiosi/e (n°42bis, XXVIII Ass.Gen./87)

I DOCENTI

TITOLI DI QUALIFICAZIONE PREINTESA 2012

materna ed elementare

- insegnanti di classe con frequenza all'irc alle superiori, o idoneità
- sacerdoti e diaconi oppure religiosi con qualificazione riconosciuta
- titolo di studio per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari con frequenza all'irc o idoneità
- insegnante con altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma ISR o ISSR
- insegnanti in servizio nell'anno scolastico 1985-86 riconosciuti idonei
- insegnanti specialisti che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio.


secondaria di primo e secondo grado

- baccalaureato licenza o dottorato in teologia o altre discipline eccl.
- attestato di compimento del regolare corso di studi teologici sem.
- diploma accademico ISSR
- diploma di laurea unito a un diploma ISR o ISSR
- insegnanti che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio

Requisiti di accesso INTESA 2012

	Infanzia/ Primaria	1° Grado/ 2° Grado
Titoli di Accesso fino a.s. 2016/2017		
Baccalaureato, Licenza, Dottorato in Teologia o altre Discipline Eccl.che	n	n
Compimento corso di studi teologici in seminario maggiore	n	n
Magistero Scienze Religiose (cons. entro a. s. 2013/2014)	n	n
Laurea II livello + Diploma Scienze Religiose (cons. entro a. s. 2013/2014)	n	n
Diploma di Scienze religiose (cons. entro a. s. 2013/2014)	n	
Docenti titolari di sezione/classe con 1 anno di servizio IRC aa. ss. 2007/2008 – 2011/2012	n	
Diploma Istituto Magistrale con frequenza IRC con 1 anno di servizio IRC aa. ss. 2007/2008 – 2011/2012	n	
Titoli di Accesso dall'a.s. 2017/2018		
Baccalaureato, Licenza, Dottorato in Teologia o altre Discipline Ecclesiastiche	n	n
Compimento corso di studi teologici in seminario maggiore	n	n
Laurea Magistrale (3+2) in Scienze Religiose	n	n
Attestazione qualifica da parte dell'ordinario (presbiteri, diaconi, religiosi)	n	
Master 2° Livello per l'IRC	n	
Docenti muniti dei Titoli Intesa '90 con 1 anno di servizio di IRC entro il 31/08/2017	n	
Docenti idonei secondo Intesa '85 con 1 anno di servizio IRC aa. ss. 2007/2008 – 2011/2012	n	

Applicazione Titoli INTESA 2012



LA NOMINA D'INTESA

TEMPO DETERMINATO	TEMPO INDETERMINATO
<ul style="list-style-type: none">■ <u>DIRIGENTE SCOLASTICO</u> SEGNALAZIONE ESIGENZE ORARIE (entro il 15 giugno)■ <u>ORDINARIO DIOCESANO</u> PROPOSTA NOMINATIVA CON INDICAZIONE IDONEITA'e ORARIO:■ <u>DIRIGENTE SCOLASTICO</u> CONTROLLO POSSESSO TITOLI STIPULA CONTRATTO (CIL):	<ul style="list-style-type: none">■ <u>DIRIGENTE USR</u> DOTAZIONE ORGANICA REGIONALE■ <u>DIRIGENTE USR</u> COMUNICAZIONE ALL'USP DELL'ELENCO AVENTI TITOLO■ <u>ORDINARIO DIOCESANO</u> PROPOSTA DELLA SEDE DI UTILIZZO■ <u>DIRIGENTE USP</u> STIPULA DELLA NOMINA E DEL CIL A TEMPO INDETERMINATO

Normativa scolastica

Testo Unico (297/94)

Art. 309.- Insegnamento della religione cattolica

- 1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
- 2. Per l'insegnamento della religione cattolica **il capo di istituto conferisce incarichi annuali** (vedi anche C.M. 10 marzo 1987, n. 71) d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.

Normativa scolastica

tappe dell'equiparazione nei CCNL

■ L.312/80, art.53

aggancio alla progressione economica dei docenti laureati di ruolo all'80% dopo:

- 4 anni di insegnamento (a qualsiasi orario)
- e orario cattedra

■ DPR 209/87, art.2, commi 8.9.10

applicazione del 100% del trattamento economico del personale di ruolo

■ DPR 399/88, art.3, comma 6

estende il beneficio agli idr con almeno 12 ore nella scuola primaria, e nella secondaria se per ragioni strutturali

Normativa scolastica

L. 312/80, Art.53

... Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti **all'ottanta per cento** di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.

D.P.R. n. 399/88, art.3, comma 6

Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della Legge 11 luglio 1980, n.312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, **a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare**. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero è costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dall'1 settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dall'1 settembre 1990.

Normativa scolastica

D.P.R. n. 399/88 art. 3, comma 7.

Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall'**ultimo comma dell'art. 53 della Legge 11 luglio 1980, n. 312**, successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'articolo 4.

Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento **non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari**, nonché, qualora sia stato imposto da **ragioni strutturali, nelle scuole secondarie**. Il relativo trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.

Normativa scolastica

CCNL 2002-2005

QUADRIENNIO GIURIDICO 2002-05 - BIENNIO ECONOMICO 2002-03

ART. 19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

(art.25 del CCNL 4-8-1995)

- 1. Al personale assunto a tempo determinato, **al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988** e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a **tempo indeterminato**, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
- 5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e **che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988**, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.

Normativa scolastica

CCNL 2002-2005

QUADRIENNIO GIURIDICO 2002-05 - 1° BIENNIO ECONOMICO 2002-03

ART. 37- RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (art.47 del CCNL 4-8-1995)

- 5. Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante **contratto di incarico annuale** che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
- 6. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma viene costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, **possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo** previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- 7. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, **ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale.**

Normativa scolastica

CCNL 2002-2005

*IDR equiparati **

FERIE *32+4gg*

ASSENZE *18m*

1-9 al 100%

10-12 al 90%

12-18 al 50%

PERMESSI

esami e concorsi 8gg

grave lutto 3gg

altri motivi doc. 3gg

matrimonio 15gg

pagati al 100%

IDR non-equiparati

FERIE *30+4gg*
(32 dopo 3 anni)

ASSENZE *9m*

1 al 100%

2-3 al 50%

4-9 non ret.

PERMESSI

esami e concorsi 8 gg

altri motivi doc. 6gg

non retribuiti

grave lutto 3gg

matrimonio 15gg

ret. 100%

** e quelli assunti a T.I. a
seguito di concorso*

PROFILO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

■ QUALIFICA

Incaricato annuale (a tempo determinato)
con riconferma “qualora permangano le condizioni”
D.L.vo 297/94 (Testo Unico) art. 309
CCNL 24-7-03 art. 35 comma 5

■ PRESTAZIONI

Funzione docente:
stessi diritti e doveri degli altri docenti
partecipazione alle valutazioni periodiche e finali
nota di valutazione (art. 309 commi 3-4)
attività di insegnamento e funzionali
(CCNL artt. 24-27)
attività aggiuntive, ampliamento offerta,
collaborazioni e funzioni strumentali
(CCNL artt. 28-32)

PROFILO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

■ RETRIBUZIONE

- IdR con 4 anni e orario cattedra (12h primaria/infanzia)
Stipendio tabellare di scaglione (compresa I.I.S.)
+ Retribuzione Professionale Docenti (RPD,
prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo (Fondo dell'I.S.))
- IdR con meno di 4 anni o ad orario inf.
Stipendio iniziale (+ scatti biennali +2,50%)
+ R.P.D. x 10 mesi (CCNI '99)

■ ISTITUTI CONTRATTUALI

Ferie permessi e assenze

(CCNL artt. 12-19, D.P.R. n. 399 del 1988, art. 3, comma 6)

- IdR a T.I. (dopo le procedure concorsuali L.186/03)
- IdR con 4 anni e orario cattedra
- IdR con meno di 4 anni o ad orario inf.
- Aspettativa e maternità
- 150 ore/permessi di studio

NORME DI STATO GIURIDICO

L.186/2003

■ RUOLI

- Due ruoli regionali, articolati per diocesi, corrispondenti ai cicli scolastici
- Applicazione Stato Giuridico dei docenti (T.U. e CCNL)
- Mantenimento possibilità insegnante di classe

■ DOTAZIONI ORGANICHE

- Organico regionale del 70% dei posti coperti da specialisti nella primaria nell'a.s 2001/2002 e di quelli funzionanti nella secondaria

■ ACCESSO

- Concorso ordinario regionale triennale per titoli ed esami
- Idoneità, cultura generale, commissioni, assunzione d'intesa
- Elenco permanente valido per gli anni successivi
- Risoluzione rapporto di lavoro – revoca
- Posti restanti (30%) contratti a tempo determinato

NORME DI STATO GIUDICO

L.186/2003

■ MOBILITA'

- Professionale limitata ai passaggi da un ciclo all'altro irc, legata a concorso, idoneità e intesa
- Territoriale subordinata a rilascio idoneità diocesi ricevente
- In caso di revoca od esubero professionale con titoli specifici, altrimenti diversa utilizzazione o mobilità intercompartimentale

■ DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Primo concorso riservato: 4 anni consecutivi servizio irc negli ultimi 10 anni ad almeno metà orario
- Programma d'esame ridotto (3 ambiti)
- Copertura spese e conferma norme regioni a statuto speciale

■ COPERTURA FINANZIARIA

- Previsione oneri e monitoraggio attuazione legge

ORGANICO DEGLI IDR OGGI (2019)


**IDR DI DIRITTO
come dovrebbe
essere**



- TOT. 24.338
- 30% 7.299 (T.D.)
- 70% 17.039 (T.I.)

■ RUOLO
■ NON DI RUOLO

**IDR DI FATTO
com'è attualmente**



- TOT. 27.362
- T.D. 15.218 (56%)
- T.I. 12.114 (44%)

diff. = 5.600
sugli oltre 6.000 POSTI vacanti

L'ITER DELLA LEGGE 159/2019

ACCORDI SINDACALI
27/04/19 CONTE (CONTE 1)
01/10/19 FIORAMONTI (CONTE 2)
5/11/19 Fioramonti: «nessuna iniziativa»
7/11/19 Gissi: «stabilizzare gli IDR!»

DECRETO n.129
9/10/19

ITER DI CONVERSIONE

CAMERA
VII[^] COMMISSIONE
Stesura Art. 1/bis

CAMERA
AULA 2/12/2019
Approvazione Decreto
Votazione O.D.G. TOCCAFONDI

SENATO
AULA 19/12/2019
Approvazione LEGGE 159/2019



LEGGE 159 20 dic 2019

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante **misure di straordinaria necessità ed urgenza** in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

«Art. 1-bis (**Disposizioni urgenti** in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica).

LEGGE 159 20 dic 2019

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana*, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.**
2. Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

* Intesa tra MI e CEI firmata il 14/12/2020

** 23/2/2021 Milleproroghe: il ministero è autorizzato a bandire il concorso per docenti di religione cattolica entro il 2021. I posti destinati al concorso sono quelli che si prevedono vacanti per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

LEGGE 159 20 dic 2019

3. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le **immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito** di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ORDINE DEL GIORNO



Atti Parlamentari - Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA - ALLEGATO A AI RESOCONTI DI SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 2019

9/2222-A/3. Toccafondi.

Ordini del giorno

La Camera, premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 1-bis, prevede l'indizione di un concorso per l'insegnamento della religione cattolica a distanza di più di quindici anni dall'ultimo; più della metà delle cattedre sono attualmente vacanti e disponibili e in alcune regioni tale quota supera i due terzi;

la maggior parte dei docenti impegnati su tali cattedre insegnano con contratti a tempo determinata da più di dieci anni, in molti casi da più di quindici;

la limitazione del 70 per cento prevista dalla legge n. 186 del 2003 in alcune regioni italiane libererebbe pochissimi posti per il concorso;

il comma 3 del medesimo articolo prevede lo scorimento della graduatoria dei vincitori del concorso del 2004;

nell'ambito dell'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis,

impegna il Governo a farsi promotore delle seguenti iniziative:

1. procedere con lo scorimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 1-bis del provvedimento in esame prima della determinazione dei posti da mettere a bando;

2. valutare adeguatamente nei titoli del bando di concorso l'anzianità di servizio, attribuendo ad essa un punteggio significativamente superiore a tutti gli altri titoli;

3. valutare nei titoli del bando di concorso la condizione di essere risultati idonei nel concorso del 2004;

4. nel primo provvedimento utile, introdurre una modifica legislativa volta a incrementare il limite del 70 per cento previsto dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003.

Intesa 14/12/2020

"Procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica ai sensi dell'art.1-bis decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159"

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Vista l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202; Vista l'Intesa del 28 giugno 2012, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, con la quale sono stati aggiornati i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica; Vista la normativa vigente e ravvisata la necessità di predisporre il bando di concorso di cui al comma i dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

raggiungono l'intesa sui seguenti punti

Intesa 14/12/2020

1. *La procedura concorsuale di cui in premessa è bandita nel rispetto dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscritta il 28 giugno 2012, cui è stata data esecuzione con Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175.*
2. *Ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni italiane, il concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, nonché dall'articolo 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186.*
3. *I titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso sono quelli di cui al punto 4 dell'Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 giugno 2012. I suddetti titoli e l'elenco delle Facoltà e Istituti abilitati a rilasciare titoli di studio sono indicati, in relazione alle altre discipline ecclesiastiche, dal decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n. 70, che è allegato alla presente e ne costituisce parte integrante.*

Intesa 14/12/2020

4. *Tra i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale è prevista la certificazione dell'idoneità diocesana di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.*
5. *Il 50 per cento dei posti messi a bando nella singola Regione, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 126 del 2019, è riservato al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. Ai fini della valutazione dell'annualità di servizio si applica l'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.*
6. *L'articolazione, il punteggio ed i criteri delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli saranno oggetto di determinazione da parte del bando di concorso, tenendo presente che tutti i candidati sono già in possesso dell'idoneità diocesana, che è condizione per l'insegnamento della religione cattolica.*
7. *Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 186 del 2003, la preparazione dei candidati è valutata con riferimento ad un programma d'esame comprendente, oltre a quanto previsto nel citato comma 5, anche la conoscenza delle Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica. Le commissioni di concorso sono costituite ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata legge, tenendo conto di quanto previsto al precedente periodo.*